

STATUTO DELLA Federazione Italiana dei Club e Centri per l'UNESCO

Come aggiornato dall'Assemblea Straordinaria della Federazione Italiana dei Club e Centri per l'UNESCO del 22 ottobre 2016.

PREAMBOLO

I Club e i Centri per l'UNESCO italiani aderenti alla “**Federazione Italiana dei Club e Centri per l'UNESCO**” detta anche “**FICLU**”:

1. fanno proprio il Preambolo dell'Atto Costitutivo dell'UNESCO, che recita “... poiché le guerre nascono nell'animo degli uomini è nell'animo degli uomini che devono essere elevate le difese della Pace...”;
2. riconoscono l'esigenza di una partecipazione attiva e significativa alla realizzazione degli ideali dell'UNESCO e del ruolo affidato alla società civile, in tutte le sue componenti senza distinzione alcuna;
3. fanno propria la necessità di un'azione comune per diffondere e tradurre in atto sul territorio, in cui ciascuno è inserito, i principi e gli ideali d'azione dell'UNESCO.

ARTICOLO 1

Costituzione

La Federazione Italiana dei Club e Centri per l'UNESCO (FICLU) – erede e continuatrice della Federazione Italiana dei Club e Centri UNESCO costituita a Roma nel 1979 - è una Associazione culturale costituita ai sensi della normativa vigente con le finalità, gli obiettivi, le interazioni e le articolazioni organizzative e gestionali appresso specificate.

ARTICOLO 2

Sede

1. La Federazione ha sede legale presso la sede del Club o Centro per l'UNESCO del Presidente in carica e ha competenza su tutto il territorio nazionale.
2. L'Assemblea Nazionale può istituire una sede logistico-funzionale subordinata alla Presidenza, anche al fine di conservare l'archivio documentale.

ARTICOLO 3

Identità, finalità e funzioni

1. La Federazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.
2. Nome, sigla e logo sono riservati alla FICLU che vigila a che non si verifichi alcuna forma di uso improprio o strumentale degli stessi da parte degli associati e di terzi.

ARTICOLO 4

Campi di intervento e modalità di azione

1. La Federazione riconosce ampia autonomia, responsabilità organizzativa e gestionale ai singoli Club e Centri per l'UNESCO. Al fine di orientarne l'azione e le attività verso obiettivi chiaramente riconducibili alle finalità proprie dell'UNESCO e con esse congruenti:
 - a) elabora, approva e adotta programmi comuni, annuali o pluriennali, condivisi a livello nazionale e riferiti a finalità e indicazioni periodiche dell'UNESCO, cui i Club e Centri sono tenuti ad orientare le loro attività;

- b) cura le relazioni con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, con la Federazione Mondiale dei Club, Centri e Associazioni per l'UNESCO e con le sue articolazioni 'regionali', con gli altri Organi dello Stato, delle rappresentanze delle Regioni, degli Enti locali e delle Associazioni nazionali e internazionali che perseguono finalità non in contrasto con quelle dell'UNESCO;
- c) cura lo sviluppo e la crescita dei Club e Centri per l'UNESCO e in particolare le procedure di riconoscimento di Comitati Promotori per la costituzione di nuovi Club nonché la loro formazione iniziale e permanente.

ARTICOLO 5

Mezzi utilizzati per il perseguimento delle finalità della FICLU

1. Per il perseguimento dei fini statutari potranno essere promosse dalla Federazione forme di intesa con i Ministeri competenti, con gli Enti locali e territoriali, con le Istituzioni scolastiche e con le Associazioni nazionali e internazionali che perseguono finalità non in contrasto con quelle dell'UNESCO.
2. La Federazione realizza le sue finalità attraverso tutti i mezzi idonei e attraverso il proprio Istituto di Formazione e di Ricerca. La formazione è rivolta prioritariamente ai propri Soci per promuovere e programmare attività formative su aspetti associativi, culturali, organizzativi e gestionali dei Club anche in collaborazione con Enti terzi. La presidenza dell'Istituto è assunta dal Presidente in carica e la sede legale viene fissata presso il Club o Centro per l'UNESCO del Presidente in carica.

TITOLO II Soci

ARTICOLO 6

Tipologia dei Soci della FICLU

1. Compongono la Federazione:
 - a) **Soci Effettivi:** i Club e i Centri per UNESCO ammessi con delibera del Consiglio Direttivo della Federazione (CDN) secondo le modalità di cui all'articolo 7;
 - b) **Soci Onorari:** Persone o Enti che, a giudizio del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale, abbiano acquisito benemerite nei confronti della Federazione o che, per la loro azione, abbiano particolarmente contribuito alla realizzazione degli ideali dell'UNESCO. Essi non sono tenuti al pagamento della quota associativa;
 - c) **Corrispondenti Stranieri:** il Consiglio Direttivo può decidere l'ammissione a tale titolo di soggetti stranieri, che abbiano stabilito con la FICLU rapporti permanenti, informandone l'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 7

Acquisizione della qualità di Socio

1. Il Club è un'Associazione interprete sul territorio degli ideali e dell'azione dell'UNESCO con piena autonomia funzionale.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa della Federazione.
Il numero minimo di soci perché un Club sia validamente costituito è fissato dal Regolamento Federale.
2. La qualità di Socio Effettivo si acquisisce a seguito della approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale FICLU.

3. La richiesta di costituzione di un Club da parte di un Comitato Promotore, corredata dal programma di lavoro e dalla documentazione stabilita dal Regolamento Federale, è inoltrata dal suo Coordinatore al Presidente della FICLU.
Il CDN, dopo aver esaminato la richiesta del Comitato Promotore e riconosciutane la sua ammissibilità, nominerà un esponente del Gruppo dei Tutor di cui all'articolo 13 comma 13 che affiancherà il Comitato Promotore con le modalità indicate nel Regolamento Federale.
4. Il *tutor* ha la funzione di orientare il Comitato Promotore nel periodo di prova, garantendo la qualità delle iniziative e la rispondenza a obiettivi e programmi dell'UNESCO e della FICLU.
Ogni *tutor* non può seguire più di due Comitati Promotori contemporaneamente.
Il CDN comunica ai Soci della FICLU l'accoglimento della domanda di un nuovo Club.
5. Nel Regolamento Federale sono stabiliti i termini e le modalità di riammissione di un Socio decaduto per effetto delle sanzioni di cui all'articolo 9.
6. Di norma in un Comune opera un solo Club. Secondo modalità che saranno indicate nel Regolamento Federale è possibile che in un'area 'omogenea' composta da più Comuni di piccole dimensioni possa operare un solo Club con una denominazione territoriale unificante e non pleonastica.
Nel Consiglio Direttivo dei Club così composti, al fine di garantire un'equa espressione delle sensibilità socio-culturali di tutte le realtà locali, deve essere favorita la presenza di rappresentanti del maggior numero di Comuni afferenti. In ogni caso va fatto salvo il diritto di persone residenti in un Comune afferente ad un Club territoriale di richiedere la costituzione di un Club autonomo.
7. I Club agiscono a livello territoriale con facoltà di azione anche al di fuori del proprio Comune laddove non siano presenti altri Club. In tale caso nell'interagire con gli Enti e le Istituzioni pubbliche o private operanti nel territorio di pertinenza lo comunicano agli altri Club presenti nel territorio di giurisdizione del soggetto con il quale interagiscono.
8. Un Club per l'UNESCO può divenire Centro per l'UNESCO dopo non meno di un quinquennio di attività. La richiesta deve essere presentata al CDN, che deciderà sulla base delle norme del Regolamento Federale che prevede che il Centro abbia una sede stabile, un centro di documentazione, sia accessibile con regolarità alla cittadinanza, paghi la quota determinata per i Centri ed abbia un riconoscimento espresso dalla CNIU o dall'UNESCO, che legittimi la richiesta.

ARTICOLO 8

Obblighi dei Soci

1. I Club e i Centri sono tenuti a:
 - a) adottare un proprio Statuto tenendo conto dello Statuto tipo allegato al Regolamento Federale;
 - b) pagare la quota associativa annuale secondo le modalità fissate dal Regolamento Federale.
La quota associativa non è trasmissibile, né rivalutabile, né rimborsabile;
 - c) partecipare alla vita associativa della Federazione ed in particolare alle Assemblee Nazionali. La mancata partecipazione fisica a più di due Assemblee Nazionali consecutive determina la perdita della qualità di Socio Effettivo di cui all'articolo 9;
 - d) produrre, secondo le modalità ed i termini fissati dal Regolamento Federale, la relazione annuale delle attività svolte aventi ad oggetto i temi mondiali annuali UNESCO, i temi individuati dalle Giornate celebrative del Calendario UNESCO, i temi annuali individuati dalla FICLU;
 - e) comunicare ed aggiornare il numero dei soci e l'elenco delle cariche sociali.

ARTICOLO 9

Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di Socio Effettivo si perde per:
 - a) scioglimento del Club o del Centro, deliberato dai soci dei medesimi;
 - b) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 7 comma 1 e all'articolo 8;
 - c) segnalata irregolarità nella gestione finanziaria del Club o del Centro;
 - d) comprovato abuso nell'utilizzo del logo e sigla UNESCO e di ogni segno ufficiale ad essi collegato;
 - e) violazione delle regole relative alla leale collaborazione con riferimento ai rapporti con i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio ove operano più Club, come disposto dal precedente articolo 7 comma 7.
2. La perdita della qualità di Socio è deliberata dal CDN, sentiti i Probiviri, dopo che il Club o il Centro sia stato invitato, entro un termine stabilito, a presentare proprie controdeduzioni.
3. Qualora, dopo le contestazioni degli addebiti, le irregolarità, gli abusi e le violazioni di cui ai commi precedenti siano tempestivamente sanate dal Club o dal Centro, o siano giudicate dal CDN di lieve entità, con il procedimento di cui al comma precedente, il CDN, sentiti i Probiviri, può disporre:
 - a) l'ammonizione;
 - b) la sospensione del Club o del Centro.
4. Nella graduazione delle sanzioni si tiene conto sia della gravità del comportamento, sia dall'esistenza di violazioni, abusi o irregolarità precedenti da parte del Club o del Centro.
5. Il CDN, sentiti i Probiviri, dispone nei casi più gravi, la sospensione cautelare del Club o del Centro, in attesa delle controdeduzioni.
6. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo, il Club o Centro può appellarsi nei modi previsti dall'articolo 22.
7. La perdita della qualità di Socio Effettivo o la sospensione del Club o del Centro per qualsiasi motivo disposta, sospende tutte le cariche ricoperte dai soci del Club o del Centro medesimo all'interno della Federazione, in attesa di definizione del procedimento. Al termine del procedimento, se non vi è riammissione del Club o del Centro, le cariche decadono.

TITOLO III

Organi della Federazione

ARTICOLO 10

Organi della Federazione

1. Sono Organi della Federazione:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN);
 - d) il Collegio Amministrativo Contabile;
 - e) il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 11

Assemblea Nazionale

1. La Federazione ha nell'Assemblea Nazionale il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali della Federazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

2. L'Assemblea Nazionale è costituita dai Soci Effettivi.
3. I Soci Onorari, il CDN, i Corrispondenti Stranieri ed i soci iscritti ai Club ed ai Centri per l'UNESCO ed ai Comitati Promotori possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.
4. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, secondo le forme stabilite dal Regolamento Federale, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'orario ed del luogo della prima e della seconda convocazione.
5. L'Assemblea può essere convocata, in sessione Straordinaria, su richiesta del Presidente o della maggioranza del CDN o di almeno un terzo dei Soci Effettivi.
6. Essa è convocata con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria.
7. L'Assemblea in sessione ordinaria s'intende costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione se sono presenti almeno un terzo degli aventi diritto.
8. All'Assemblea partecipa con diritto di voto il Presidente del Club o del Centro in regola con gli obblighi di cui all'articolo 8, o un socio del Club o del Centro da lui delegato.
9. L'Assemblea Nazionale in forma ordinaria approva il rapporto annuale, i bilanci consuntivo e preventivo presentati dal CDN, ratifica il Collegio dei Probiviri, nomina il Presidente Onorario ed il Presidente Emerito ed approva l'istituzione della sede di cui all'articolo 2 comma 2.
10. Essa indica, inoltre, le linee programmatiche dell'attività della FICLU per l'anno seguente e la sede della successiva Assemblea Nazionale.
11. Le delibere e le approvazioni vengono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto.
12. L'Assemblea Nazionale in forma ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali è denominata Assemblea Elettorale.
13. L'Assemblea Elettorale è convocata dal Presidente in carica, sentito il parere del CDN, e deve svolgersi alla scadenza del mandato delle cariche degli Organi sociali e comunque entro il primo semestre dell'anno di scadenza del mandato delle cariche da eleggere. Essa è preferibilmente concomitante con l'Assemblea Nazionale annuale ed è condotta secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Elettorale.
14. Ogni Club o Centro può candidare solo un socio per ciascuna carica sociale.
15. Uno stesso candidato non può presentare la propria candidatura a più di una carica sociale.
16. I candidati alla carica di Consigliere Nazionale devono documentare il loro impegno e la partecipazione attiva alla vita ed alle attività della FICLU ed essere iscritti nel proprio Club o Centro da almeno 3 anni solari comprensivi dell'anno di prova, a partire dalla data di approvazione del Comitato Promotore.
17. I candidati alla carica di Presidente devono inoltre comprovare la loro esperienza in ambito nazionale ed internazionale ed aver ricoperto preferibilmente la carica di Presidente nel proprio Club per due mandati.
18. L'Assemblea Nazionale in seduta Straordinaria delibera in merito a:
 - a) la revoca del Presidente e delle cariche sociali secondo quanto stabilito nei rispettivi articoli;
 - b) modifiche da apportare allo Statuto secondo quanto previsto all'art 20;
 - c) la trasformazione, fusione, scioglimento della Federazione, devoluzione del patrimonio e nomina dei liquidatori secondo quanto previsto all'art 21.
19. L'Assemblea Nazionale in forma Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione se sono presenti almeno un terzo degli aventi diritto.

Le delibere e le approvazioni vengono prese a maggioranza dei due terzi dei presenti con diritto di voto.

ARTICOLO 12

Presidente

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta, ha la legale rappresentanza della FICLU a livello nazionale e internazionale, convoca il CDN e l'Assemblea Nazionale d'intesa con il CDN.
2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi.
3. Una volta terminato il suo mandato il Presidente può assumere, previa votazione dell'Assemblea Nazionale, la carica di Presidente Onorario ed è invitato in tale veste a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Direttivo FICLU.
4. L'Assemblea Nazionale può deliberare che il Presidente Onorario che abbia particolari meriti ricopra la carica di Presidente Emerito. Il Presidente Emerito ha gli stessi poteri del Presidente Onorario.
5. Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea Straordinaria per gravi motivi o inadempienze su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, o del quaranta per cento dei Club appartenenti alla Federazione; la revoca è approvata a maggioranza di due terzi dei presenti con diritto di voto.
6. L'assenza ingiustificata del Presidente a più di tre riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale è motivo di decadenza automatica.
7. In caso di impedimento temporaneo o assenza ingiustificata il Presidente è sostituito immediatamente dal Vicepresidente più anziano di nomina o di esperienza.
8. In caso di decadenza o revoca o dimissioni del Presidente e attivazione della procedura di cui ai commi 5 e 6, subentra in tutte le funzioni il primo dei non eletti alla carica di Presidente, che convoca elezioni entro la prima Assemblea, da svolgersi al massimo entro un anno; laddove non sia presente il primo dei non eletti a tali compiti subentra il Vicepresidente ai sensi del comma precedente. Il mandato del Presidente successivamente eletto, vale fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente surrogato e conta per un mandato se la permanenza in carica dura almeno 24 mesi.

ARTICOLO 13

Consiglio Direttivo Nazionale (CDN)

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente e da nove Consiglieri eletti dall'Assemblea Elettorale. Sono membri d'ufficio: il Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO o un suo rappresentante, un rappresentante per ognuno dei Ministeri degli Affari Esteri, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il diritto di voto spetta al Presidente ed ai Consiglieri eletti.
2. Nella prima riunione del CDN, su proposta del Presidente, sono nominati: il Segretario, due Vicepresidenti scelti tra i Consiglieri eletti ed il Tesoriere che può essere scelto tra i Consiglieri eletti o cooptato tra i soci dei Club o dei Centri. La revoca delle suddette nomine può essere applicata su proposta motivata del Presidente o della maggioranza del CDN, ed è votata a scrutinio segreto.
3. Il Segretario di concerto con il Presidente cura:
 - a) l'esecuzione dei deliberata del CDN;
 - b) i servizi di segreteria;
 - c) la tenuta dell'archivio documentale e storico di cui all'articolo 2 comma 2.
4. Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, se cooptato senza diritto di voto, ed ha il compito di svolgere gli adempimenti di natura finanziaria e amministrativa

ed in particolare i rapporti con gli Istituti di credito, ricevendo a tal fine specifico, mandato dal Presidente e dal CDN.

5. Il Tesoriere ha il compito inoltre di mantenere aggiornato l'elenco dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale e di predisporre e proporre al CDN, entro il 28 febbraio di ogni anno, i bilanci preventivo e consuntivo annuali, accompagnandoli da apposita relazione, affinché il Consiglio Direttivo li discuta e li sottoponga al voto dell'Assemblea Nazionale.
6. Il Presidente può affidare ai Vicepresidenti, al Segretario e ai Consiglieri l'attuazione di determinati programmi e la rappresentanza esterna in specifiche occasioni. In nessun caso essi possono assumere la rappresentanza territoriale della FICLU, che mantiene la propria unitarietà a livello nazionale.
7. Tutte le cariche e le prestazioni fornite dai Membri sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute, e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.
8. Per garantire una rappresentanza in seno al CDN di più aree territoriali i nove seggi di Consigliere eletto sono assegnati a tre rappresentanti di ciascuna delle tre macro regioni (Nord, Centro e Sud), individuate dal Regolamento Federale. Il numero massimo delle preferenze per ciascuna delle tre macro regioni è sancito dal Regolamento Federale e l'articolo relativo non può essere modificato nei dodici mesi precedenti alle elezioni. In nessun caso l'eletto è espressione territoriale di una macro regione.
9. Il CDN è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
10. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza assoluta, metà più uno, dei Consiglieri eletti.
11. L'assenza ingiustificata di un Consigliere a più di due riunioni consecutive è motivo di decadenza dal Consiglio Direttivo.
12. Il CDN, per meglio svolgere l'attività, può affidare a soci dei Club e dei Centri compiti esecutivi e invitare soci dei Club e dei Centri alle riunioni del CDN.
13. Al fine di migliorare il processo di accompagnamento dei Comitati Promotori durante l'anno di prova di cui all'articolo 7 e di valutare l'attività dei Soci secondo quanto richiesto agli articoli 7 e 8 dello Statuto Federale, il Consiglio Direttivo Nazionale si avvale della collaborazione di un Gruppo di Tutor presieduto dal Presidente FICLU. I membri del gruppo sono scelti fra i soggetti appartenenti a Club o Centri con almeno cinque anni di attività e con particolari competenze nelle materie oggetto dell'azione dell'UNESCO, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Federale.
14. Il CDN delibera sulle attività della Federazione, sulla base delle linee programmatiche dell'Assemblea, approva annualmente la relazione delle attività svolte, discute il bilancio consuntivo - vistato dal Collegio Amministrativo Contabile - e il bilancio preventivo. Delibera, inoltre, sull'ammissione e sulla perdita della qualità di Socio Effettivo.
15. I componenti del CDN sono eleggibili per non più di due volte consecutive e durano in carica tre anni.
16. I Membri del CDN decaduti per dimissione o per altri motivi sono sostituiti dai non eletti in ordine di maggior numero di voti. Se il numero dei Consiglieri eletti scende sotto le 6 unità, alla prima Assemblea utile si procede a nuove elezioni per sostituire i Membri decaduti. Il mandato del Membro surrogato è valido fino alla scadenza naturale del CDN e conta per un mandato se la permanenza in carica dura almeno 24 mesi.

17. Il Consiglio Direttivo Nazionale o i singoli Consiglieri possono essere oggetto di revoca con le modalità di cui all'articolo 12 comma 5.
18. Il Consiglio Direttivo Nazionale adotta un proprio Regolamento secondo le modalità di cui all'articolo 23.

ARTICOLO 14

Collegio Amministrativo Contabile

1. I Membri del Collegio Amministrativo Contabile, in numero di tre, sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea Nazionale, a cui riferiscono ogni qualvolta questa ne faccia richiesta e almeno una volta l'anno in sede di bilancio consuntivo.
Qualora vengano a mancare uno o più membri del Collegio questi saranno reintegrati dai primi dei non eletti.
2. I Membri del Collegio Amministrativo Contabile possono essere revocati con le stesse modalità previste di cui all'articolo 12 comma 5.

ARTICOLO 15

Collegio dei Probiviri – Componenti, Compiti e Funzioni

1. È costituito un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti di provata esperienza e conoscenza delle questioni giuridiche e della vita e delle attività dei Club o della Federazione, proposti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Nazionale.
2. I Probiviri durano in carica per tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. Il loro rinnovo è indipendente da quello del Consiglio Direttivo.
3. I Probiviri, se sono membri di un Club o di un Centro, non devono ricoprire l'incarico di Presidente.
4. La carica di Probiviro è comunque incompatibile con l'incarico di Membro del Consiglio Direttivo Nazionale, Presidente, Collegio Amministrativo Contabile, rappresentante dei giovani o qualsiasi altro incarico che comporti la possibilità di esprimere scelte o indirizzi direttivi in seno alla Federazione.
5. Compiti e funzioni dei Probiviri.
 - a) Il Collegio dei Probiviri ha compiti generali consultivi e di controllo del corretto funzionamento dell'Associazione, nonché del rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Nazionale di tutti i suoi atti.
 - b) Il Collegio dei Probiviri dirime, anche ai sensi del successivo articolo 22, vertenze e questioni sollevate da uno o più Club riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi. Il Collegio dei Probiviri comunica al CDN il contenuto delle sue determinazioni.
 - c) Può essere ascoltato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per pareri o consulenze anche al fine di dirimere problemi interpretativi o contrasti interni alla Federazione, ai sensi dell'articolo 22.
6. I Probiviri possono essere revocati per gravi motivi con le stesse modalità previste per il Presidente. La proposta può essere avanzata anche dal Collegio stesso in caso di sistematica documentata assenza alle riunioni o sistematica mancanza di risposte da uno dei Probiviri.

TITOLO IV

Gruppo di Coordinamento dei Giovani

ARTICOLO 16

Rappresentante dei Giovani e Gruppo di Coordinamento dei Giovani

1. È costituito il Gruppo di Coordinamento dei Giovani della FICLU secondo i modi ed i tempi stabiliti dal Regolamento Federale. Ogni Club e Centro può nominare un giovane secondo i limiti d'età fissati dall'UNESCO e salvo deroghe previste dal Regolamento Federale.
Le attività del Gruppo di Coordinamento dei Giovani rientrano nel quadro delle iniziative della Federazione.
2. Un rappresentante, eletto fra i componenti del Gruppo di Coordinamento dei Giovani, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale con voto consultivo.

TITOLO V

Risorse finanziarie, modalità di revisione dello Statuto, modalità di scioglimento e norme finali

ARTICOLO 17

Patrimonio e Risorse Finanziarie

1. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale. Il Patrimonio della Federazione è costituito da:
 - a) ogni bene mobile ed immobile che pervenga alla Federazione a qualsiasi titolo;
 - b) tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della Federazione;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Costituiscono le risorse finanziarie della Federazione:
 - a) quote associative dei Soci;
 - b) somme versate da benemeriti e donazioni di privati e Associazioni;
 - c) contributi corrisposti da Ministeri, Enti Statali, Enti pubblici e Enti locali;
 - d) contributi di Enti e Organismi internazionali.
3. Alla Federazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 18

Diritti dei Soci al patrimonio sociale

1. L'adesione alla Federazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti alla Federazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali per finalità approvate dal CDN o dall'Assemblea.
2. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento della Federazione, o in caso di decadenza o di radiazione dalla Federazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato alla Federazione e a titolo di versamento al patrimonio sociale.
3. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

ARTICOLO 19

Regime Fiscale

La FICLU non svolge alcuna attività commerciale nei confronti dei propri Soci e di terzi e le somme ricevute a qualsiasi titolo di cui all'articolo 17 comma 2 non concorrono a formare reddito complessivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148 del DPR 22/12/1986 n. 917 (TUIR) ed eventuali successive modifiche, che qui si intende integralmente richiamato.

ARTICOLO 20

Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Nazionale, riunita in sessione Straordinaria, su proposta del CDN o richiesta da un terzo dei Soci Effettivi.
2. La richiesta di modifica, con indicazione degli articoli da modificare, va presentata al Presidente almeno tre mesi prima dello svolgimento dell'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 21

Scioglimento della Federazione

1. Lo scioglimento della FICLU è deliberato dall'Assemblea Nazionale, riunita in sessione Straordinaria, a maggioranza di due terzi dei presenti e votanti.
2. L'atto di scioglimento dovrà prevedere l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre Associazioni o Enti aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 22

Obbligo di mediazione ed arbitrato

1. Ogni controversia interna alla Federazione è risolta tramite la mediazione del Collegio dei Probiviri.
Laddove il tentativo di mediazione non vada a buon fine, le parti adiscono un collegio arbitrale. Le parti nominano ciascuna un arbitro e gli arbitri, insieme, nominano un terzo arbitro che assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale.
In caso di disaccordo, la nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, è devoluta al Presidente del Tribunale del circondario ove ha sede legale la Federazione, su richiesta del Presidente FICLU.
Gli arbitri decidono, quali amichevoli compositori, senza formalità di procedure, ma con il rispetto del principio del contraddittorio. Il lodo dovrà essere emesso entro 90 giorni dalla costituzione del collegio, salvo richiesta scritta di proroga di ulteriori 60 giorni di detto termine formulata dagli arbitri per gravi e comprovati motivi. Il giudizio degli arbitri è inappellabile.
2. Il Club o il Centro, o il soggetto che adisca vie contenziose diverse da quelle sopra evidenziate decade di diritto.

ARTICOLO 23

Regolamenti e Statuto Tipo

1. Il CDN propone all'Assemblea i Regolamenti che disciplinano quanto indicato nel presente Statuto e lo Statuto Tipo di cui all'articolo 8 comma 1 e all'articolo 24 comma 2.
2. I Regolamenti e lo Statuto Tipo sono approvati dall'Assemblea ordinaria a maggioranza semplice e possono essere oggetto di proposte di emendamento e modifica su richiesta di un terzo dei Soci Effettivi.

Nell'approvare lo Statuto Tipo l'Assemblea indica gli articoli inderogabili in relazione ai principi di democraticità interna ed agli obblighi di legge.

ARTICOLO 24

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, secondo la forma giuridica che la Federazione deciderà di assumere senza necessità di modifica statutaria, fatto salve le modifiche richieste per legge.
2. I Club e i Centri hanno un anno di tempo per adeguare i rispettivi Statuti, sulla base dello Statuto Tipo, compreso il nome ed il logo sulla base delle indicazioni dell'UNESCO.